

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1583

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SALVATO, MERIGGI, FAGNI, BOFFARDI
e CONDARCURI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 1993

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in
materia di requisiti di contribuzione e di cumulo dei redditi
a fini previdenziali

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, modificando quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, lega il riconoscimento dell'integrazione al minimo delle pensioni di vecchiaia non solo al reddito personale, ma anche a quello del coniuge.

In effetti, la disposizione citata, stabilisce che l'integrazione al minimo non spetta «nel caso di persona coniugata, non legalmente ed effettivamente separata», con «redditi propri per un importo superiore a quello richiamato al punto a) ovvero» con «redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a tre volte il trattamento minimo medesimo».

Tale importo viene calcolato moltiplicando il trattamento minimo di lire 580 mila per due nel primo caso, per tre nel secondo e successivamente per 13 (articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del citato decreto legislativo n. 503), per un totale di lire 22 milioni circa lordi l'anno, che al netto diventano circa lire 17 milioni (un reddito modesto).

Di conseguenza, l'integrazione non verrà d'ora in poi corrisposta qualora il reddito complessivo dei due coniugi superi la cifra su indicata, anche nel caso in cui il pensionato non possieda altri redditi. Il cumulo colpisce redditi familiari anche modestissimi e di fatto falciava la pensione a cui le interessate e gli interessati avrebbero diritto avendo versato di tasca propria rilevanti contributi volontari per maturare il diritto alla pensione.

Il decreto con il suo disposto colpisce soprattutto le donne che sono i soggetti che più usufruiscono delle pensioni integrative. In base ai dati dell'Istituto nazionale della

previdenza sociale (INPS), infatti, sono le donne che prendono più aspettative, che accettano più lavori precari, che abbandonano il lavoro per motivi familiari o per accudire parenti anziani o handicappati. Per questo motivo ci è sembrato giusto prevedere, oltre ad un abbassamento generale degli anni necessari ai fini del raggiungimento della anzianità contributiva, anche un riconoscimento specifico del lavoro di cura.

Il decreto, attualmente, modifica in maniera sostanziale la disciplina di calcolo delle pensioni e introduce elementi non previsti all'atto dell'avvio dei rapporti assicurativi. Non tiene conto dei diritti acquisiti e cambia le regole del gioco nei confronti di chi conoscendo le regole stesse, aveva legittimamente compiuto proprie scelte, spesso con rilevanti sacrifici. La normativa assume il carattere e propria appropriazione di somme versate con una precisa finalità.

A questo proposito ci preme ricordare che circa 800.000 cittadini hanno firmato affinché si svolgano referendum abrogativi di parte o di tutto il decreto in questione. Questa proposta vuole andare incontro alla volontà del comitato promotore e dei cittadini firmatari dei quesiti referendari.

Altro aspetto da considerare è che le nuove norme creano una evidente disparità fra quanti hanno avuto la concessione della pensione prima del 1° gennaio 1993 e quanti invece l'hanno ottenuta dopo la data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, nonostante le regole in base alle quali i soggetti hanno versato i contributi volontari siano state originariamente le stesse.

La normativa contenuta nel decreto sarebbe stata comunque negativa anche qualora avesse fatto riferimento al futuro,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

proprio per il suo richiamo al reddito familiare. Si sa che spesso a fronte di una retribuzione media del marito c'è una moglie che non gode affatto di reddito personale se non una pensione integrata al minimo con i contributi volontari. Nell'elaborazione di questa proposta muoviamo da considerazioni estremamente semplici. Una delle più gravi iniquità del sistema economico e culturale in cui viviamo è che il lavoro, nell'accezione corrente, sia considerato tale quando è svolto nell'ambito del mercato.

L'enorme massa di attività che viene svolto per il «lavoro di cura» è ignorato completamente. Nel tentativo, invece, di

veder riconosciuto il costo e il valore sociale di questo lavoro di cura proponiamo che, almeno ai fini del raggiungimento della pensione (se non a fini retributivi) esso sia considerato in alcuni casi indicati come contributi figurativi. Questo per le lavoratrici e per i lavoratori, affinché la legge non crei possibili disparità di opportunità, anche se siamo ben consapevoli che il «settore riproduttivo» è solitamente «ad occupazione prevalentemente femminile». Ed è per questo che valutiamo il richiamo al cumulo del reddito familiare come la negazione dell'esistenza della donna in qualità di soggetto di diritti e di doveri nei confronti dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «venti anni» sono sostituite dalle parole: «quindici anni»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Per le lavoratrici e per i lavoratori, ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva, valgono come contributi figurativi i periodi certificati di assistenza a figli fino al compimento del terzo anno di età oppure a parenti, fino al secondo grado, totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni».

Art. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sono soppresse le parole: «nel caso di persona non coniugata, ovvero coniugata ma legalmente ed effettivamente separata.»;

b) la lettera b) è soppressa.